

## COMMISSIONE PARITETICA E DI CONCILIAZIONE

Per la risoluzione di controversie tra il tesserato giocatore e il soggetto affiliato di appartenenza in merito all'indennità di formazione e/o in caso di diniego di rilascio del nulla osta da parte della società di appartenenza nell'ambito della disciplina del vincolo sportivo (art. 14 dello Statuto FIR; art. 33, commi 3 e 4; art. 34, comma 1, lettera c; art. 35, comma 1, lettera b del Regolamento Organico FIR), gli affiliati e i tesserati della FIR possono ricorrere alla

### Commissione Paritetica e di Conciliazione

composizione e funzionamento della quale sono regolati dall'art. 45 del Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n.110 del 24.11.2006 e successive modifiche.

#### Preliminari per l'avvio della procedura dinanzi la Commissione

Pena l'inammissibilità del ricorso è preliminarmente necessario che:

- ❖ la parte istante (soggetto affiliato interessato al trasferimento) inoltri al soggetto con cui è vincolato il giocatore, **una richiesta di svincolo con contestuale indicazione dell'indennità proposta e il relativo calcolo**. Tale richiesta deve essere sottoscritta anche dal giocatore;
- ❖ Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il soggetto a cui la stessa è formulata, avanzi le **proprie controproposte relativamente alle condizioni per il rilascio del nulla osta**.

#### Quando e perché si può ricorrere alla Commissione

Il ricorso può essere presentato alla Commissione:

- ❖ decorsi inutilmente 21 giorni dalla formulazione della richiesta di svincolo;
- ❖ se le controproposte formulate dal soggetto affiliato di appartenenza siano ritenute inaccettabili;
- ❖ se alla richiesta di rilascio del nulla osta non sia stato dato seguito.

#### Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso alla Commissione Paritetica e di Conciliazione deve essere inoltrato a FIR, corredato da:

- ❖ copia della richiesta di svincolo avanzata alla controparte e dalla eventuale controproposta, nonché dalla prova del versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale, per la stagione sportiva 2016/17, di euro 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) da versare sul c/c postale intestato alla FIR – IBAN IT 42X07601 03200 000069974004 (N.B.: assegni e contante non potranno essere accettati);
- ❖ tutta la documentazione inerente al caso.

Referente per la materia è l'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali (tel.: 06 45213195/06 45213101; e-mail: [affarilegali@federugby.it](mailto:affarilegali@federugby.it)) con l'indicazione dei recapiti delle parti.

### Inammissibilità del ricorso

La Commissione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'obbligo di invio della richiesta di svincolo e di indicazione dell'indennità proposta.

Il provvedimento di inammissibilità è notificato al ricorrente mediante lettera raccomandata o telegramma.

Il provvedimento di inammissibilità è **reclamabile** con ricorso da presentarsi avanti la Corte Federale d'Appello, entro 10 giorni dalla notifica.

### Le parti devono sapere che

- ❖ L'udienza delle parti viene fissata entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso. Di ciò verrà data comunicazione alle parti a cura dell'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali almeno 15 giorni prima dell'udienza;
- ❖ Le parti hanno facoltà di presentare note e documenti fino a 5 giorni prima dell'udienza;
- ❖ Le parti, possono essere assistite da un iscritto all'albo degli avvocati o da un altro tesserato non avente la qualifica di Dirigente Federale o Arbitro, munito di delega scritta;
- ❖ Il **tentativo di conciliazione**, se positivamente esperito dalla Commissione, ha effetto vincolante per le parti;
- ❖ nei casi di fallimento del tentativo di conciliazione, la Commissione emette a maggioranza una **decisione** che sarà vincolante per il tesserato e per i soggetti affiliati;
- ❖ La decisione della Commissione ha valore di **nulla osta**.